



Unione europea
Fondo sociale europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO



REGIONE CAMPANIA

fse per il tuo futuro
Programmi operativi nazionali
per la formazione e l'occupazione



Italialavoro

I tirocini in Regione Campania Le novità normative

Ai Giovani, destinatari del nostro testimone

*Nel bel mezzo dell'inverno ho infine imparato che in me
albergava un'invincibile estate
Albert Camus*




Ai Giovani, destinatari del nostro testimone

Il tirocinio è un'esperienza formativa di tempo limitato che si svolge presso un'azienda privata o pubblica e costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di acquisizione di una specifica professionalità.

Il tirocinio non costituisce dunque mai rapporto di lavoro e va sempre inteso come esperienza formativa e di orientamento alla scelta professionale.

Da tempo sviluppatosi in molti paesi europei come momento di integrazione tra sistema scolastico e sistema produttivo, rappresenta un'opportunità importante per creare continuità tra formazione e lavoro.


Attraverso il tirocinio i giovani possono entrare nella realtà aziendale, acquisire conoscenze ed esperienze professionali, che le scuole e le università difficilmente forniscono, e arricchire il proprio curriculum con un percorso formativo non più solo teorico. Il tirocinio può essere effettuato presso imprese operanti nei settori più svariati.



Ai Giovani, destinatari del nostro testimone

La questione della qualificazione del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro è stata oggetto di attenzione da parte della Commissione europea, che ritiene necessaria la definizione di una carta europea dei tirocini di qualità e auspica un contratto di tirocinio europeo con un unico modello di riferimento che indichi obiettivi di apprendimento, durata, ammontare della retribuzione.

In quest'ottica, si colloca l'intervento normativo dell'art. 34 della L. 92/2012, che attribuisce alla Conferenza Stato/Regioni il compito di definire le linee guida del tirocinio, al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni (alle quali spetta di disciplinare l'istituto del tirocinio) e che tenga conto dei seguenti principi: revisione della disciplina, contrasto all'uso distorto dell'istituto, individuazione degli elementi qualificanti, riconoscimento di una congrua indennità.




Ai Giovani, destinatari del nostro testimone

Le “Linee guida in materia di tirocini” emanate dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni il 24 gennaio 2013, danno attuazione a quanto stabilito dalla riforma del mercato del lavoro, indicando standard minimi di carattere disciplinare e lasciando inalterata la facoltà delle Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di fissare condizioni a maggiore tutela.

I criteri delle linee guida valgono anche per i tirocini attivati dalla Pubblica Amministrazione.

Le linee guida contengono prescrizioni che le singole Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire nelle proprie normative entro sei mesi dalla data dell'accordo. Le “Linee guida in materia di tirocini” emanate dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni il 24 gennaio 2013, danno attuazione a quanto stabilito dalla riforma del mercato del lavoro, indicando standard minimi di carattere disciplinare e lasciando inalterata la facoltà delle Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di fissare condizioni a maggiore tutela.




Ai Giovani, destinatari del nostro testimone

I criteri delle linee guida valgono anche per i tirocini attivati dalla Pubblica Amministrazione.

Le linee guida contengono prescrizioni che le singole Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire nelle proprie normative entro sei mesi dalla data dell'accordo.

La Regione Campania, con DGR 243/2013, ha provveduto all'adeguamento della propria norma, approvando le modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2010 n.9 – Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” .



La normativa di riferimento



Legge n.92 del 28 giugno 2012 “ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (art. 1 co. 34, 35, 36)

Accordo Governo, Regioni, Province Autonome, sottoscritto in data 24 gennaio 2013, di adozione delle Linee guida in materia di tirocini

D.G.R. n. 243 del 22/07/2013 Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b) "testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" - disciplina dei tirocini di formazione e orientamento

D.L. n. 76/2013, entrato in vigore il 28 giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013

Circolare 35 del 29 agosto 2013:
chiarimenti interpretativi
riguardanti la legge 99/2013

Cos'è il tirocinio? Come si attiva?



Il tirocinio è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un **periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro** svolto presso datori di lavoro pubblici o privati.

Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

L'attivazione di un tirocinio richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una **convenzione** tra un **soggetto promotore** e un **soggetto ospitante** corredata di un **progetto formativo** finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante può essere attivata, attraverso una convenzione quadro, anche tramite un **soggetto proponente**.

Quale tipologia di tirocini è interessata dalla norma regionale?



	TIROCINI FORMATIVI E ORIENTAMENTO	TIROCINI INSERIMENTO/ REINSERIMENTO	TIROCINI RIVOLTI A DISABILI, SVANTAGGIATI E PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATI
FINALITÀ	Favorire la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro	Favorire la collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro	Recupero sociale , formativo ed orientativo, di inserimento/ reinserimento
DESTINATARI	Soggetti non occupati, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio	soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) Ovvero persone che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lettera b). Per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1, lettera c), e dei lavoratori in mobilità o sospesi in CIGO di cui al comma 1, lettera b), è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano assolto l'obbligo scolastico.”	Disabili, svantaggiati, particolarmente svantaggiati non occupati
DURATA	Max 6 mesi (proroghe comprese)	Max 12 mesi (proroghe comprese)	Max 24 mesi per i disabili Max 12 mesi svantaggiati (proroghe comprese)
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA	SI	SI	SI

Non sono previsti



i tirocini curriculari, previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati;

i tirocini transnazionali, previsti nell'ambito di programmi per la formazione e l'istruzione nei Paesi comunitari;

i tirocini estivi;

i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all'estero, ospitati nell'ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale;

i periodi di pratica professionale e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Chi è il soggetto promotore? Quali i suoi compiti?



Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, accreditato o autorizzato che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere i tirocini nell'ambito territoriale di propria competenza presso datori di lavoro pubblici e privati.



Chi è il soggetto promotore?



- a) i centri per l'impiego e l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS);
- b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;
- e) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi;
- f) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione
- g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.

Chi è il soggetto promotore?



I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti *in house* sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della presente disciplina regionale e d'intesa con i competenti uffici regionali.

Quali i compiti del soggetto promotore?



Garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;

Garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;

Nominare il tutor responsabile delle attività didattico – amministrative;

Provvedere direttamente o per il tramite del soggetto ospitante all'assicurazione del tirocinante;

Contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.

Quali i compiti del tirocinante?



Svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, e/o i segreti di ufficio

Partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

E sul soggetto ospitante?



Possono ospitare un tirocinio tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili;
- c) non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- d) non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

E sul soggetto ospitante?



Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante

Predisporre il progetto formativo

Comunica l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione

Il soggetto ospitante deve corrispondere un'indennità al tirocinante di almeno 400€ mensili

Quanti tirocinanti può accogliere un soggetto ospitante? 1/4



Per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso da 1 a 4, massimo 1 tirocinante;

Per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 5 e 8 massimo 2 tirocinanti;

Per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 9 e 12, massimo 3 tirocinanti;

Quanti tirocinanti può accogliere un soggetto ospitante? 2/4



Per i soggetti ospitanti, che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 13 e 16, massimo 4 tirocinanti;

Per i soggetti ospitanti, che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 17 e 20, massimo 5 tirocinanti;

Per i soggetti ospitanti, che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato maggiore a 20, un numero di tirocinanti a partire da sei e non superiore al 20 % dell'organico a tempo indeterminato.

Quanti tirocinanti può accogliere un soggetto ospitante? 3/4



Sono esclusi dai limiti i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Sono inoltre esclusi quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale, sull'apprendistato n. 20 10 luglio 2012.

Ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito ospitare un tirocinante.

Alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari è consentito ospitare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari.

Quanti tirocinanti può accogliere un soggetto ospitante? 4/4



Le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono usufruire dei tirocini a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare.

I tutor 1/3



Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto ospitante ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d'intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
- b) coordinare l'organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;
- c) monitorare l'andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione;
- e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

I tutor 2/3



Il tutore del tirocinante è individuato dal soggetto ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio

Ogni tutore del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti funzioni:

- a) favorire l'inserimento del tirocinante, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze;
- b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
- d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
- e) redigere la relazione finale relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante.

I due tutor collaborano per
Definire le condizioni organizzative e didattiche
favorevoli all'apprendimento,

Garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del
percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità
di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo,

Garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e
delle competenze acquisite dal tirocinante.

Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi



L'attivazione di un tirocinio richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o un suo procuratore, in cui è incluso un progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante oppure dal suo rappresentante legale se minore.

La convenzione può essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie.

La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.

Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi



Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto ospitante con la collaborazione del tutore designato dal soggetto promotore, contiene:

- i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dai soggetti ospitanti.
- la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento (codici di classificazione CP Istat) e il settore di attività (codici di classificazione ATECO);
- gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la durata del tirocinio;
- l'entità e l'articolazione dell'orario di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile;
- l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di partecipazione e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.

Strumenti di promozione, agevolazione e sostegno della Regione Campania 1/2



Strumenti informatici e dei siti istituzionali della Regione Campania

Assistenza tecnica dell'ARLAS per l'accesso al servizio cliclavorocampania per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei tirocinanti nel sistema regionale e nazionale di borsa lavoro

Eventuali misure di agevolazione o sostegno dei tirocini per gli aspetti collegati alla indennità di partecipazione

Eventuali misure di agevolazione o sostegno atte a promuovere il passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea.

Strumenti di promozione, agevolazione e sostegno della Regione Campania 2/2



Eventuali programmi e sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini nell'ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo inserimento per l'accesso all'apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n. 20 del 2012

La Regione favorisce, promuove e sostiene l'utilizzo dei tirocini presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.

Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo 1/2



Il tutor del soggetto ospitante individua nella relazione finale le competenze acquisite dal tirocinante e il centro per l'impiego provvede a registrarle nel libretto formativo.

L'Arlas redige annualmente un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e di altre informazioni disponibili.

Alle attività di monitoraggio sovrintende una cabina di regia, presieduta dall'assessore delegato in materia con la partecipazione delle forze sociali.

Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo 2/2



La Regione, attraverso il Nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell'accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell'impatto occupazionale da essi determinato.

Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 27-bis a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Sitografia



<http://www.regione.campania.it/>

<http://www.arlas.campania.it>

<http://www.cliclavoro.gov.it>

<http://www.italialavoro.it>



Decreto Ministeriale 30 marzo 2013

Individuazione dei lavoratori svantaggiati



Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DM 30,03,2013, sono lavoratori svantaggiati:

- a) "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- b) "chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale" (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;
- c) "chi è' occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani", ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere sottorappresentato.

Italia Lavoro S.p.A.
Macro Area Sud Jonica Campania Calabria
Centro Direzionale di Napoli
Via G. Porzio Isola G 5 piano 4
80143 Napoli
081 7347711
0817872443

